

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4030

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERVONE, LETTIERI e CASTELLUCCI

*Presentata il 28 aprile 1967*

### Riserva di posti a favore degli insegnanti con la qualifica di invalidi civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la legge del 5 ottobre 1962, n. 1539, sancisce la riserva dei posti per coloro che hanno la qualifica d'invalidi civili, soltanto per la carriera ausiliaria (operai, uscieri, ecc.). Per ciò che concerne invece gli insegnanti elementari in possesso di detta qualifica non c'è alcuna riserva di posti essendo tale circostanza considerata esclusivamente come titolo di preferenza a parità di merito.

Ciò, a nostro avviso, è profondamente ingiusto ed assolutamente insufficiente, essendo invece necessario, per un reale e concreto riconoscimento, una riserva di un certo numero di posti sia per quanto riguarda i concorsi magistrali che gli incarichi e le supplenze.

È da rilevare, a tale proposito, che spesso rimangono scoperti i posti riservati agli in-

segnanti elementari invalidi di guerra avendo quasi tutti (salvo qualche rara eccezione) un posto di ruolo.

Riteniamo che i giusti benefici riservati agli invalidi di guerra, non possano né debbano far dimenticare la categoria degli invalidi civili i quali non percepiscono alcuna pensione a tale titolo e pertanto devono vivere esclusivamente del loro lavoro.

Il diritto alla riserva è pertanto il meno che può essere concesso a tale categoria che ha sempre dimostrato di essere capace di inserirsi con dignità nelle attività produttive della nazione.

Ed è questo lo scopo di questa nostra proposta di legge, che non importa alcun onere a carico del bilancio dello Stato, e sulla quale ci auguriamo converga il vostro consenso.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Nei concorsi magistrali il decimo dei posti è riservato agli insegnanti che abbiano la qualifica di invalidi civili. La stessa aliquota è riservata a tale categoria nelle graduatorie per gli incarichi e le supplenze, anche in quelle previste dalla legge 4 giugno 1962, n. 585.